

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 50 SC-fa
02 settembre 2020

Ambiente

Recenti pronunce della
Corte di Cassazione
inerenti specifici
aspetti ambientali

SINTESI

Con alcune recentissime pronunce la Corte di Cassazione conferma e ribadisce alcuni concetti giuridici in campo ambientale, in relazione a specifici aspetti sui quali era sorta la controversia:

- a) il deposito temporaneo (definizione di rifiuto, concetto di “disfarsi”);
- b) la cessazione della qualifica di rifiuto con riguardo ai veicoli fuori uso;
- c) le sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001 applicabili in caso di combustione illecita di rifiuti commessa nell’esercizio dell’attività di impresa.

DEPOSITO TEMPORANEO - Ordinanza della Corte di Cassazione 17 luglio 2020, n. 21289

Con questa Ordinanza, la Suprema Corte ha confermato la condanna ai sensi dell’art. 256, comma 2 (deposito incontrollato di rifiuti) nei confronti di un titolare di impresa che trasportava e scaricava in un’area verde, chiusa da un cancello, situata nei pressi di abitazioni, materiali edili di risulta.

La difesa dell’imputato obiettava che i materiali scaricati non potevano considerarsi “rifiuti” in quanto l’area, nella quale gli stessi erano stati collocati, era delimitata e chiusa da un cancello con lucchetto, ed inoltre su di essa il soggetto vantava idoneo titolo all’uso: circostanze, queste, dalle quali desumere che dei materiali in questione non c’era volontà di disfarsi ma solo l’esigenza di una temporanea collocazione.

Obiezione che i Giudici hanno respinto sostenendo che il concetto di “disfarsi” che sta alla base della definizione di rifiuto (art. 183, comma 1, lett.a) non viene meno in ragione della delimitazione dell’area; ma è rapportato, invece, al parametro oggettivo della “destinazione naturale del bene all’abbandono”, la quale si desume logicamente, affermano i Giudici, dalle circostanze di fatto, in base alle quali l’area fino a poco tempo prima era intatta, benché abbandonata, e i materiali edili erano stati su di essa accumulati nel tempo.

La Corte esclude altresì il richiamo al “deposito temporaneo”, essendo totalmente disattesi i presupposti di legge (le specifiche condizioni quantitative e temporali per l’avvio a recupero/smaltimento).

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO RIFERITA AI VEICOLI FUORI USO – sentenza della Corte di Cassazione 16 luglio 2020, n. 21153

Con questa sentenza la Corte di Cassazione si pronuncia in ordine ad una condotta di gestione non autorizzata di rifiuti (in specie, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da parti di veicoli fuori uso), affidati, per il trasporto, a

soggetto privo della necessaria autorizzazione (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali), in assenza sia di idonea documentazione nonché di certa destinazione ai fini del loro recupero/smaltimento.

Sulla base di tali presupposti fattuali non è pertanto possibile invocare, afferma la Corte, la disciplina di cui all'art. 184-ter, comma 1, D. Lgs. 152/2006, inerente la cessazione della qualifica di rifiuto, a cui il ricorrente aveva fatto richiamo sostenendo che le parti di veicoli fuori uso oggetto del trasporto "incriminato" erano destinate a costituire "parti di ricambio" (dunque non potevano essere considerate rifiuti).

Al contrario, trattandosi di parti di autoveicoli quali motori ancora sporchi di olio, cruscotti, pneumatici, cofani, cambi anch'essi ancora sporchi di olio, tanica di plastica contaminata da idrocarburi, gli stessi, affermava la Corte, costituivano inequivocabilmente un mix di rifiuti, pericolosi e non pericolosi.

Infatti, ribadiscono i Giudici, soltanto le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D. Lgs. 209/2003, provenienti da centri di raccolta debitamente autorizzati ai sensi del medesimo D. Lgs. 209/2003, citato, possono considerarsi "rifiuti trattabili" per il recupero in regime semplificato di cui al D.M. 152/1998.

In conclusione, ai sensi del summenzionato art. 184-ter, comma 1, un rifiuto cessa di essere tale quando sia stato sottoposto ad un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni nel medesimo articolo previsti. L'art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente, tra gli altri, il D. Lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso.

Ne deriva, pertanto, che *"solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all'art. 184-ter, D. Lgs. 152/2006, cessano di essere rifiuti"*.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI COMMESSA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA – sentenza della Corte di Cassazione 12 giugno 2020, n. 18112

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato che, qualora la combustione illecita di rifiuti sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, scattano, ai sensi del comma 3, art. 256-bis D.Lgs 152/2006, oltre agli aumenti di pena anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, D. Lgs. 231/2001.

A nulla è valso avere patteggiato la pena; per cui, al titolare dell'azienda, che aveva appiccato il fuoco ad un cumulo di materiale cartaceo depositato in maniera incontrollata in uno spazio retrostante l'edificio aziendale (smaltimento

illecito di rifiuti), i Giudici hanno confermato l'applicazione delle citate sanzioni interdittive, che riportiamo di seguito: *divieto di esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare la propria attività.*

Come risulta evidente, si tratta di sanzioni particolarmente gravose, in grado di paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'azienda, nonché di condizionarla limitandone la capacità giuridica, o escludendo l'accesso a risorse finanziarie: a conferma dell'elevato livello di illiceità attribuito dal legislatore allo smaltimento di rifiuti praticato al di fuori delle relative norme di settore.